

L'applicabilità del D.lgs. 231/2002 anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Relazione sulla sentenza del Tribunale di Foggia n. 150/2026: principi consolidati in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e responsabilità delle pubbliche amministrazioni per ritardi nei pagamenti

Presentazione del caso

Il caso riguarda una controversia tra una società cooperativa sociale e un ente comunale per il mancato pagamento di corrispettivi relativi a servizi educativi nell'ambito del progetto "Buono educativo zerotre".

La società cooperativa, assistita dal nostro studio legale nella persona dell'avv. Guido Celentano, aveva regolarmente emesso fatture per € 34.368,16 e caricato la documentazione sulla piattaforma dedicata in data 18 maggio 2023. Di fronte al mancato pagamento, ha ottenuto decreto ingiuntivo che l'ente comunale ha successivamente opposto, pur avendo nel frattempo pagato la sorte capitale.

Il nostro studio ha sviluppato una strategia difensiva incentrata sulla dimostrazione della regolarità degli adempimenti contrattuali e sull'applicabilità del D.lgs. 231/2002 anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La controversia si è conclusa con pieno successo: il Tribunale di Foggia ha condannato l'ente comunale al pagamento degli interessi moratori per € 1.497,13 oltre alle spese processuali, riconoscendo che il ritardo nel pagamento era imputabile esclusivamente alla pubblica amministrazione e confermando l'applicabilità della disciplina sui ritardi di pagamento anche agli enti pubblici.

Analisi dei principi giuridici affermati

La sentenza del Tribunale di Foggia n. 150/2026 presenta profili di particolare interesse per la definizione di principi consolidati in materia di rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, con specifico riferimento

all'applicazione del D.lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il primo principio di rilievo riguarda la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che il Tribunale qualifica come "ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiare struttura". La sentenza chiarisce efficacemente come, nonostante l'inversione delle posizioni processuali formali, rimanga ferma la sostanziale distribuzione degli oneri probatori: il creditore-opposto conserva la posizione di attore sostanziale e deve fornire piena prova dei fatti costitutivi della pretesa, mentre il debitore-opponente mantiene l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Questa impostazione trova conferma nella giurisprudenza consolidata, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6306/2025, che ribadisce come "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti con apertura di un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il creditore-opposto, avente veste sostanziale di attore, è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligazione".

Il secondo aspetto di particolare rilevanza concerne l'applicazione del D.lgs. 231/2002 alle pubbliche amministrazioni. Il Tribunale afferma con chiarezza che "la Pubblica Amministrazione inadempiente non può pretendere di paralizzare le domande del privato, invocando la mancata emissione del titolo di spesa secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato", essendo soggetta alla comune disciplina civilistica. Questo principio trova riscontro nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9244/2024, che precisa come "sono applicabili anche alle pubbliche amministrazioni le disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/2002" e che "tali previsioni normative non sono neanche derogabili dall'amministrazione".

La sentenza affronta inoltre la questione della decorrenza automatica degli interessi moratori, stabilendo che questi "decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti". Nel caso specifico, il termine di pagamento era scaduto il 17 giugno 2023, determinando la decorrenza degli interessi dal 18 giugno 2023 fino alla data dell'effettivo pagamento del 30 ottobre 2023

Un aspetto procedurale di notevole interesse riguarda gli effetti del pagamento parziale nel corso del giudizio di opposizione. Il Tribunale stabilisce che "qualora l'ingiunto estingua in parte il proprio debito, il Giudice è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo opposto e, preso atto della parziale estinzione del credito, deve condannare eventualmente l'opponente al pagamento del residuo". Questo principio trova conferma nella giurisprudenza di merito, che chiarisce come "ogni pagamento anche parziale intervenuto nel corso del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto opposto, mentre la sentenza che chiude l'autonoma fase di merito si sostituisce al decreto limitatamente alla residua parte del credito ancora insoddisfatta".

La decisione affronta anche la questione dell'imputabilità del ritardo nel pagamento, respingendo le argomentazioni dell'ente comunale volte a giustificare il ritardo con presunte omissioni della controparte. Il Tribunale osserva che "il ritardo nell'emissione dei mandati di pagamento è da imputare a colpa del Comune opponente", evidenziando come l'ente avesse già contabilizzato le fatture in data 26 maggio 2023, ben prima dell'emissione dei mandati di pagamento del 25 ottobre 2023.

Particolarmente significativa è la valutazione delle spese processuali, dove il Tribunale stabilisce che "la revoca del decreto ingiuntivo non determina il venir meno della condanna dell'ingiunto opponente al pagamento delle spese della fase monitoria nonché della fase del giudizio di opposizione, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto sostanzialmente vittoriosa la parte opposta". Questo orientamento riflette un approccio sostanziale alla valutazione della soccombenza, che guarda all'esito complessivo del rapporto piuttosto che al mero risultato formale del singolo procedimento.

La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1195/2025, ribadisce che "gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002 sono dovuti anche dagli enti pubblici in caso di ritardato adempimento, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura".

Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Foggia rappresenta un'applicazione rigorosa dei principi consolidati in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i ritardi nei pagamenti, confermando l'orientamento giurisprudenziale che non ammette deroghe alla disciplina generale del D.lgs. 231/2002 per gli enti pubblici e valorizza l'esito sostanziale della controversia nella regolamentazione delle spese processuali. Il caso costituisce un esempio paradigmatico dell'efficacia dell'azione legale tempestiva e tecnicamente rigorosa nella tutela dei diritti dei contraenti privati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Tutti i diritti riservati vietata la riproduzione anche parziale: i contenuti sono protetti da diritto d'autore e non possono essere copiati, riprodotti o distribuiti senza autorizzazione scritta dello Studio legale Celentano. Qualsiasi violazione è sanzionabile sia civilmente che penalmente